

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 256-C)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TOGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta dell'11 ottobre 1972

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1973
(V. Stampato n. 934)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

e dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Pubblica Istruzione

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 marzo 1973*

Interventi per la salvaguardia di Venezia

Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge concernente la salvaguardia di Venezia numerose modificazioni, alcune delle quali sono meramente formali, mentre altre incidono profondamente nella sostanza del provvedimento che il Senato della Repubblica ha approvato nell'ottobre scorso.

Nonostante talune perplessità circa le garanzie tecnico-amministrative che le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento sono in grado di offrire al notevole contributo finanziario dello Stato, la 8^a Commissione permanente non ritiene tuttavia, a maggioranza, soprattutto per non ritardare ulteriormente il passaggio alla fase esecutiva delle provvidenze per la salvaguardia di Venezia, di dover proporre ulteriori modificazioni.

Il vostro relatore si limiterà pertanto ad illustrare le più significative modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al testo a suo tempo approvato dal Senato della Repubblica.

All'articolo 1 la Camera dei deputati ha sostituito il primo comma con altro, nel quale si stabilisce che la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. L'emendamento sostitutivo ha sottolineato l'importanza della problematica concernente la salvaguardia di Venezia, mentre la dizione da noi approvata sembrava piuttosto rivolta a considerare la concreta realtà del territorio e della laguna veneti.

All'articolo 2, completamente innovato dalla Camera dei deputati, la modificazione più importante consiste nella sostituzione del Governo al CIPE come organo deliberante degli indirizzi del piano comprensoriale.

All'articolo 3, l'altro ramo del Parlamento ha integrato la lettera c) del secondo comma nel senso di prevedere, tra le direttive del piano comprensoriale, le limitazioni relative al divieto di insediamenti industriali inquinanti; meramente formale risulta la soppressione dell'ultimo comma di tale articolo, riportato pressochè integralmente nel secondo comma dell'articolo 2.

Il nuovo testo dell'articolo 4 innova, al secondo comma, nel senso di prevedere il limite di tempo di un anno dall'approvazione del piano comprensoriale per l'adozione, da parte dei comuni, delle necessarie varianti; inoltre, nel terzo comma, si precisa che al piano comprensoriale si applicano le misure di salvaguardia, dal momento dell'adozione sino all'approvazione del piano medesimo; la Camera dei deputati ha inoltre soppresso il quarto comma e ne ha aggiunto un quinto, che prevede la sostituzione della Regione ai Comuni che abbiano lasciato decorrere inutilmente il termine di un anno per uniformare i loro strumenti urbanistici al piano comprensoriale.

All'articolo 5 l'altro ramo del Parlamento, oltre a stabilire che il Presidente della Regione — e non il Presidente del Magistrato alle acque — presieda la Commissione per la salvaguardia di Venezia, ha considerevolmente aumentato il numero dei componenti di tale Commissione fissando dettagliate norme per il suo funzionamento: è stato infine specificato, in un comma aggiuntivo, che la Commissione si avvarrà del personale degli uffici da essa richiesto alla regione Veneto.

Il nuovo articolo 6 precisa, al primo comma che la Commissione di cui al precedente articolo esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera; al secondo comma si precisano meglio i limiti del territorio preso in considerazione; nel quarto comma, aggiuntivo, si stabilisce che con legge regionale prevista nel secondo comma dell'articolo 2, la Regione stabilisce le modalità di attribuzione — all'organo che adotta il piano comprensoriale — del potere di salvaguardia preventiva; dopo altre modificazioni di coordinamento, si prevede, al penultimo comma, che i pareri sui progetti degli strumenti urbanistici generali di cui al primo comma dell'articolo non sono vincolanti come tutti gli altri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia.

All'articolo 7, completamente innovato, la modifica di maggiore rilievo consiste nella soppressione della lettera f) che comporta la

sottrazione (alla competenza dello Stato) dell'esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali.

Nell'articolo la modificazione più importante è quella di aver sostituito il Magistrato alle acque con le Amministrazioni dello Stato e con la regione Veneto nella facoltà di avvalersi, al fine di perseguire le finalità dell'articolo 1, dei diversi organismi tecnici.

All'articolo 9, l'altro ramo del Parlamento ha sostituito la competenza esclusiva del Magistrato alle acque di Venezia con quella della regione Veneto e del Magistrato alle acque di Venezia ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque; inoltre, nello stesso articolo, si è prevista una delega al Governo, sentita una Commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, per l'emanazione di norme in materia di inquinamento.

L'articolo 10 è stato poi modificato al primo comma, nel quale il termine ultimo per la trasformazione degli impianti è stato ridotto a sei mesi. Nel secondo comma, si è poi previsto, tra l'altro, che la regione Veneto possa concedere contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30 mila kcal/h; un comma aggiuntivo ha delegato il Governo, sentita una Commissione parlamentare avente la stessa composizione di quella prevista nel precedente articolo, ad emanare norme concernenti la determinazione delle caratteristiche dei natanti di cui al quarto comma e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti.

L'articolo 11 non ha subito modificazioni.

Il nuovo articolo 12 precisa che, salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere sono subordinate all'approvazione del piano comprensoriale. Di particolare riguardo in questo articolo è la soppressione del punto f) (relativo al restauro e alla sistemazione dell'edilizia monumentale, storica ed artistica nonché alla riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso) nonché la limitazione, al nuovo pun-

to f), del restauro e della conservazione del solo patrimonio artistico mobiliare pubblico.

L'articolo 13 prevede, al primo comma, che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo siano effettuati, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati: inoltre, al punto 1), viene specificato che tali interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal Comune. Nello stesso articolo, la Camera dei deputati ha stabilito che sarà prevista nei comuni di Venezia e di Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al punto 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali; le altre modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo appaiono di minor rilievo e comunque accoglibili.

Dopo l'articolo 13 la Camera dei deputati ha introdotto un articolo concernente la vendita al comune di Venezia delle caserme « Manin » e « Cornoldi »; la 4ª Commissione (Difesa) ha manifestato su tale articolo vive perplessità che peraltro l'8ª Commissione, a maggioranza, non ha ritenuto di condividere.

L'articolo 15 riproduce esattamente l'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha introdotto quindi gli articoli 16 e 17, concernenti, il primo, la sostituzione delle Soprintendenze ai monumenti ed alle gallerie di Venezia con la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, la Soprintendenza ai monumenti del Veneto, la Soprintendenza alle gallerie di Venezia e la Soprintendenza alle gallerie del Veneto; il secondo, speciali finanziamenti intesi alla conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale per garantire attività produttive non inquinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscano parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei dipendenti.

Come è noto, inoltre, la Camera ha soppresso l'articolo 16 del testo del Senato, concernente l'autorizzazione alla concessione della costruzione e dell'esercizio di una autostrada che collegasse Vittorio Veneto al

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confine di Stato; in proposito debbo rilevare che, a maggioranza, l'8^a Commissione ha riconosciuto l'opportunità di affrontare in altra sede il problema, con apposito strumento legislativo.

Agli articoli 19 e 20 l'altro ramo del Parlamento ha approvato norme che autorizzano una spesa complessiva di lire 300 miliardi da ripartirsi negli anni finanziari che vanno dal 1973 al 1977.

L'articolo 21 ripete esattamente l'articolo 19 del testo del Senato.

L'articolo 22 reca modificazioni e precisazioni di ordine finanziario; l'articolo 23 prevede l'estensione di talune disposizioni di favore ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiana che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della Laguna e nel centro storico di Chioggia.

Gli articoli 24, 25 e 26 recano modificazioni di coordinamento conseguenti all'aumento

della spesa autorizzata, nonchè allo slittamento della data di entrata in vigore delle norme in esame.

Onorevoli colleghi, mentre spero di aver contribuito a chiarire la portata delle più rilevanti modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, rinnovo l'invito ad approvare senza ulteriore indugio il testo al vostro esame.

L'8^a Commissione, respingendo a maggioranza numerosi emendamenti, ha manifestato la volontà di rendere quanto prima operanti le provvidenze recate nel disegno di legge; confido che l'Assemblea vorrà confortare con il suo consenso le determinazioni della 8^a Commissione, ispirate al proposito di non deludere le aspettative di Venezia e della sua laguna, che da troppo tempo attendono concreti interventi di salvaguardia e di risanamento.

TOGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

28 marzo 1973

La Commissione Affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole.

F.to AGRIMI

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

4 aprile 1973

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

Art. 1.

Il territorio della città di Venezia e la sua laguna sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, predispone e adotta un piano comprensoriale relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, e lo approva, con legge regionale, entro 15 mesi dalla deliberazione del CIPE di cui ai commi successivi.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'ambito dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Alla predisposizione, adozione e approvazione del predetto piano e al suo eventuale ampliamento, la Regione provvede sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a termini dell'articolo 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comi-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

Art. 1.

La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

Identico.

Identico.

Art. 2.

La Regione, ai fini di cui al precedente articolo, approva con propria legge, entro 15 mesi dalla deliberazione del Governo di cui al terzo comma del presente articolo, un piano comprensoriale, relativo al territorio di Venezia ed al suo entroterra, che dovrà essere redatto tenendo conto degli indirizzi fissati nella predetta deliberazione.

La Regione con propria legge delimita l'ambito territoriale del comprensorio e stabilisce la partecipazione dei comuni interessati alla formazione ed alla adozione del piano comprensoriale.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi di cui al primo comma attinenti a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'Amministrazione provinciale di Venezia, Sindaco di Venezia, un rappresentante designato congiuntamente dagli altri Comuni di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I predetti indirizzi attengono a:

a) indicazioni concernenti lo sviluppo e l'assetto territoriale di Venezia e del suo entroterra;

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia con particolare riguardo all'equilibrio idrogeologico ed all'unità ecologica della laguna.

Gli indirizzi di cui al precedente comma sono determinati secondo le modalità previste dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Gli indirizzi del CIPE vengono adottati in coerenza con la programmazione economica nazionale.

Art. 3.

Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Tali direttive riguardano:

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) individuazione ed impostazione generale delle misure per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-artistico di Venezia e di Chioggia, con particolare riguardo all'equilibrio idro-geologico ed all'unità fisica ed ecologica della laguna.

Per la preparazione degli indirizzi di cui al precedente comma, è costituito un Comitato così composto: Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Ministro della pubblica istruzione, Ministro della marina mercantile, Ministro della sanità, Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente della Giunta regionale del Veneto, Presidente dell'amministrazione provinciale di Venezia, sindaco di Venezia, sindaco di Chioggia e due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma del presente articolo eletti dai sindaci con voto limitato.

Ciascuno dei suddetti componenti può essere sostituito da un proprio rappresentante all'uopo delegato.

I finanziamenti disposti dalla presente legge debbono essere utilizzati nell'interesse dei comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo, Musile di Piave.

Art. 3.

Identico.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.

La Regione assicura con propria legge la partecipazione dei comuni interessati e di eventuali loro consorzi alla formazione del piano.

Art. 4.

Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino all'approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sarà recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.

I Comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti ad uniformare ad esso i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i Comuni interessati ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia, obbligatoria nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata.

I Comuni non tenuti a formare un piano regolatore generale hanno l'obbligo di prov-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea:

e) *identico*.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397.

Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vedere, per le zone di sviluppo considerate dal piano comprensoriale, alla compilazione dei piani particolareggiati in attuazione del piano comprensoriale stesso.

TITOLO II

Art. 5.

È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente del Magistrato alle acque, che la presiede;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

due rappresentanti della regione Veneto;

un rappresentante della provincia di Venezia;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione può provvedere in via sostitutiva.

TITOLO II

Art. 5.

Identico:

il Presidente della Regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

due rappresentanti designati congiuntamente dagli altri comuni compresi nel territorio in cui si applicano le misure di salvaguardia.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il presidente del Magistrato alle acque, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere da esprimere entro 30 giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri 30 giorni, è vincolante.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente del Magistrato alle acque, che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni fino a quando

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 eletti dai sindaci con voto limitato.

I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti; le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Qualora il parere della Commissione sia preso con il voto contrario del Presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della Commissione sono sospese ed il Presidente della Regione, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni. Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni.

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al Presidente della Regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della Commissione.

La Commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di cia-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

gli enti locali non avranno redatto o modificato gli strumenti urbanistici secondo le direttive del piano comprensoriale.

Art. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche su terreni demaniali, nel territorio dei comuni indicati al precedente articolo 2 e della laguna veneta, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

A tal fine le richieste di licenza edilizia sono trasmesse dal sindaco alla predetta Commissione corredate del parere della commissione edilizia.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

scun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La Commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto.

Art. 6.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio e del Consorzio per il porto e la zona industriale di Venezia-Marghera, che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del piano comprensoriale non sono consentite utilizzazioni della parte dell'area della terza zona industriale già imbonita. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al primo comma, non possono essere autorizzate od eseguite opere, anche in terreni demaniali, nel territorio compreso nella vigente conterminazione lagunare e nelle isole di Pallesrina, Lido e Sant'Erasmo, senza il parere favorevole della Commissione di cui al precedente articolo 5.

Identico.

Con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 2 la Regione stabilisce le modalità con le quali è attribuito all'organo che adotta il piano comprensoriale il potere di salvaguardia preventiva per assicurare che nel restante territorio dell'area comprensoriale gli insediamenti industriali, le opere pubbliche di interesse intercomunale e le infrastrutture intercomunali, le lottizzazioni residenziali e turistiche non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi della presente legge; con la stessa legge la Regione può al-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre 30 giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal CIPE ai sensi del precedente articolo 2.

Approvato il piano comprensoriale l'accertamento è effettuato tenendo presenti le previsioni di tale piano.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni od i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

I provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del presente articolo sono definitivi.

TITOLO III

Art. 7.

Sono di competenza dello Stato le seguenti opere:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna e marginamenti lagunari;
- b) opere portuali marittime e di difesa del litorale;
- c) restauro degli edifici demaniali;
- d) esecuzione di opere di consolidamento delle costruzioni e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- e) sistemazione di corsi d'acqua naturali e di frane interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

trèsì integrare l'area su cui si esercita la salvaguardia di cui al secondo comma del presente articolo.

La Commissione per la salvaguardia di Venezia accerta, in non oltre trenta giorni, che le opere da eseguire non siano in contrasto con le finalità indicate dall'articolo 1 della presente legge e con gli indirizzi fissati dal Governo ai sensi del precedente articolo 2.

Identico.

I pareri espressi dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, salvo quelli di cui al primo comma del presente articolo, sono vincolanti e sostituiscono tutte le autorizzazioni ed i pareri richiesti in materia dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto previsto per il rilascio della licenza edilizia dal terzo comma del presente articolo.

Identico.

TITOLO III

Art. 7.

Identico:

- a) regolazione dei livelli marini in laguna, finalizzata a porre gli insediamenti urbani a riparo dalle acque alte;
- b) marginamenti lagunari;
- c) *identico*;
- d) restauro degli edifici demaniali e di quelli di carattere storico e artistico destinati all'uso pubblico;
- e) esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta sui canali;
- f) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

f) esecuzione delle opere di difesa dall'inquinamento dell'aria e delle acque naturali;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, il Magistrato alle acque si avvarrà della consulenza del Comitato di cui al comma seguente, del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale è autorizzato per legge a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche esteri.

Il presidente del Magistrato alle acque avrà il compito di coordinare tutti gli studi in corso o di prossimo inizio riguardanti l'applicazione della presente legge.

Entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Regione interessata, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Questo Comitato viene a sostituirsi al « Comitato per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » recependone gli studi e le sperimentazioni.

Art. 9.

Il Magistrato alle acque di Venezia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

L'organico del Magistrato alle acque di Venezia verrà ampliato con una nuova sezione composta di ingegneri sanitari e di tecnici in materia di inquinamento.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Art. 8.

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato e la regione Veneto, anche su richiesta degli enti locali interessati, si avvarranno, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, della consulenza del Comitato di cui al comma seguente e del Laboratorio per lo studio della dinamica delle grandi masse del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle sue competenze, autorizzato a valersi della consulenza di istituti ed esperti anche stranieri.

Soppresso.

Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà nominato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Veneto, un Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei problemi concernenti la difesa di Venezia.

Identico.

Art. 9.

La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. I requisiti delle acque scaricate verranno definiti entro 120 giorni dalla promulgazione della presente legge dal Ministero dei lavori pubblici con apposito regolamento.

Gli impianti di depurazione dovranno permettere il rispetto delle caratteristiche delle acque fissate da detto regolamento.

Le opere concernenti la difesa dagli inquinamenti delle acque, da realizzarsi a cura di enti o di privati, sono ammesse al contri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

buto dello Stato nella misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

La Regione del Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, un Consorzio per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

Il Consorzio usufruirà dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 maggio 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza l'autorizzazione prescritta o con inosservanza delle disposizioni date con l'atto di autorizzazione, è punito, nel caso che lo scarico non abbia prodotto una degradazione delle acque recipienti, con un'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva la multa non può essere inferiore alla metà del massimo.

Art. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonchè di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenza inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

Identico.

Qualora lo scarico non autorizzato abbia prodotto una degradazione, anche temporanea, delle acque di recapito, è applicata una ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, sempre che il fatto non costituisca reato più grave. In caso di recidiva l'ammenda non può essere inferiore alla metà del massimo.

Art. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonchè di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenza

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. La Regione del Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonchè in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del primo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano in quanto compatibili le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonchè della legge 3 giugno 1971, n. 437.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonchè di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Identico.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonchè in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso privato o che effettuino servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, nonchè della legge 3 giugno 1971, n. 437.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 11.

Per le opere di propria competenza, la regione Veneto può avvalersi dell'attività consultiva ed operativa del Magistrato alle acque di Venezia e degli organi tecnici dello Stato esistenti nella Regione.

Art. 12.

La progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, della Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il CIPE, sentite le amministrazioni locali ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) riduzione dei livelli marini in laguna, mediante opere che rispettino i valori idro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare — sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee — entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera f) della presente legge.

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Salvo quanto disposto dagli articoli 9, 10 e 13, la progettazione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge è subordinata all'approvazione del piano comprensoriale di cui al precedente articolo 2.

Possono essere progettate ed eseguite prima dell'approvazione del suindicato piano comprensoriale, previo parere, da esprimersi entro trenta giorni, dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia, le opere che il Governo, sentite le amministrazioni locali, ferme restando le singole competenze, dichiara eseguibili indipendentemente dal piano medesimo, con la deliberazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2, comprese tra le seguenti:

a) *identico*;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

geologici, ecologici ed ambientali ed in nessun caso possano rendere impossibile o compromettere il mantenimento dell'unità e continuità fisica della laguna;

b) acquedotti ad uso potabile, agricolo ed industriale;

c) fognature ed allacciamenti fognari;

d) difesa dall'inquinamento dell'aria e dell'acqua;

e) marginamenti lagunari, opere portuali, marittime e di difesa del litorale, escavazione e sistemazione di canali e rii ed opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta sui canali;

f) restauro e sistemazione dell'edilizia monumentale storica ed artistica, nonché riparazione, ricostruzione, consolidamento e restauro dell'edilizia minore non di lusso;

g) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare.

Art. 13.

Gli interventi di cui alla lettera f) del precedente articolo sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con l'osservanza delle norme che il Governo, sentita la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente forza di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

Soppresso.

f) restauro e conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

g) sistemazione di corsi d'acqua naturali e artificiali interessanti la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Art. 13.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sono effettuati, fermo restando quanto disposto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, nell'ambito dei rispettivi territori, a cura dei comuni di Venezia e di Chioggia, con la osservanza delle norme che il Governo, sentite una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies e la Regione, è autorizzato ad emanare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto avente valore di legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli interventi saranno effettuati sulla base dei programmi adottati dal comune e sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse artistico, monumentale e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati e, fino all'approvazione degli strumenti urbanistici suddetti, possono essere realizzati sulla base di piani di comparto approvati dal Comune previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 5. Il comparto edilizio dovrà avere carattere organico e dovrà tendere alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in esso compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia;

3) dovrà essere prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica;

4) l'attuazione di piani particolareggiati sarà realizzata a mezzo di comparti edifica-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2) gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico per i quali è sempre consentito il restauro conservativo, sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati, da attuarsi sulla base di comparti edificatori aventi carattere unitario e tendenti alla conservazione delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli immobili in essi compresi. L'approvazione del piano di comparto dovrà essere vincolante, nei limiti delle sue previsioni, ai fini del rilascio della licenza edilizia. In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione di comparti volontari, il comune procede alla costituzione dei comparti obbligatori;

3) sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, da sottoporre all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonchè la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune;

4) il comune potrà autorizzare, previo parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia, interventi urgenti nel campo dell'edilizia minore anche nella fase di formazione e approvazione dei piani particolareggiati secondo criteri tali da non comprometterne gli indirizzi e gli obiettivi;

5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al numero 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali;

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

tori aventi le caratteristiche indicate nel precedente n. 2). In caso di impossibilità o di ritardo nella formazione dei comparti volontari il Comune procede alla costituzione di comparti obbligatori, con il parere vincolante della Soprintendenza ai monumenti di Venezia;

5) l'esecuzione delle opere previste dai comparti di cui al numero precedente sarà affidata alle aziende previste nel numero 3) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. Nei casi in cui le opere saranno realizzate dai proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, la legge delegata prevederà le modalità per la concessione di mutui e contributi, questi ultimi in misura non inferiore al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere stesse;

6) dovrà essere prevista l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che è te-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6) l'attuazione degli interventi nei comparti di cui al numero 2) del presente articolo sarà affidata alle aziende previste nel numero 5) o ai consorzi fra i proprietari degli immobili interessati; saranno altresì previsti i casi in cui le opere potranno essere realizzate dai singoli proprietari. La legge delegata prevederà le modalità per la concessione di contributi in misura pari al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione delle opere da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzi, che accettino di abitare o utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni o locarlo per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute ridotte del contributo ricevuto.

Per gli immobili locati anteriormente alla operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto restauro o risanamento gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti dovrà restituire in unica soluzione il contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente;

7) dovranno essere previste le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici inclusi nei comparti mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al pro-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse artistico monumentale e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque ed è effettuato:

a) per quanto riguarda l'edilizia di interesse artistico-monumentale e di uso pubblico, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate con il Comune, che tengano conto del valore dell'immobile prima del restauro e della somma da restituire.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro e sistemazione, dovrà rimborsare, in unica soluzione, oltre al residuo del 70 per cento, l'ulteriore 30 per cento della spesa a suo tempo ritenuta ammissibile;

b) per quanto riguarda l'edilizia minore non di lusso, mediante pagamento in venticinque annualità senza corresponsione di interessi di una somma pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o a utilizzare l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno quindici anni alle condizioni concordate con il Comune.

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero dopo averli assunti non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in un'unica soluzione.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

prietario, che è tenuto al rimborso delle spese sostenute. Tale rimborso è subordinato, per l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico, al parere della soprintendenza ai monumenti ed al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque e, per l'edilizia minore, previo parere del comune di Venezia, al controllo tecnico ed amministrativo del Magistrato alle acque.

Il rimborso delle somme, per quanto riguarda l'edilizia di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico nonché l'edilizia minore, fatta eccezione per quella residenziale di lusso, è effettuato mediante pagamento in 25 annualità senza corresponsione di interessi di una somma fino al 70 per cento della spesa sostenuta, qualora il proprietario si obblighi ad abitare o ad utilizzare direttamente l'edificio o a locarlo per un periodo di almeno 15 anni alle condizioni concordate col comune, che tengano conto del reddito assicurato dall'immobile prima del restauro o del risanamento e delle somme da restituire.

La percentuale delle somme da rimborsare dovrà essere graduata secondo criteri che tengano conto delle condizioni economico-sociali dei proprietari e delle destinazioni d'uso degli immobili.

Per gli immobili locati anteriormente all'operazione di restauro o risanamento dovrà essere assicurata la prelazione a favore dei precedenti locatari.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli precedenti sono trasferiti all'acquirente e l'alienante dovrà restituire in unica soluzione il residuo del debito di cui al capoverso del presente numero 7).

Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della spesa è dovuto per intero, in unica soluzione, maggiorata degli interessi legali.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, anche in deroga ai limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a*) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli edifici ricostruiti sono dati in locazione con diritto di prelazione in favore dei precedenti locatari;

7) sarà prevista la sistemazione temporanea di coloro che abitano gli edifici acquisiti a norma del precedente n. 6);

8) sarà previsto l'intervento sostitutivo degli organi statali in caso di inattività degli enti locali nell'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi del presente articolo;

9) saranno previste le modalità d'impegno, assegnazione ed erogazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo quale ne sia il contenuto apparente.

Per gli edifici che, in base alle previsioni del piano particolareggiato, debbono essere demoliti, si provvede alla acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità.

Si provvede altresì all'acquisizione mediante espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici di cui è prevista nel piano l'utilizzazione, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto *a*) dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

8) sarà prevista la sistemazione temporanea in edifici ricadenti nel centro storico secondo i programmi di cui al n. 1) di coloro che abitano gli edifici di cui agli interventi previsti nei precedenti nn. 6) e 7). Alle persone che vengono temporaneamente trasferite sarà concesso un concorso nelle spese di trasloco in base a criteri generali stabiliti dal comune;

9) *identico*;

10) *identico*;

11) agli interventi di cui al n. 6) del presente articolo non potrà essere destinato più del 30 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del successivo articolo 19;

12) i finanziamenti statali dovranno essere destinati con preferenza al risanamento degli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e del patrimonio edilizio degli enti pubblici, che potranno eseguirlo direttamente con le modalità e i benefici di cui al n. 7) del presente articolo.

Art. 14.

Le caserme « Manin », « Cornoldi » site sul territorio di Venezia sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato per essere vendute al comune di Venezia, al prezzo stabi-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 14.

Restano ferme le attuali attribuzioni agli enti locali in ordine alle opere delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 10 ed a quelle di competenza della Regione stessa.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lito dall'ufficio tecnico erariale, per essere destinate ad abitazioni, anche a carattere temporaneo.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

In sostituzione delle Soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Venezia sono istituite, con sede in Venezia, la Soprintendenza ai monumenti di Venezia, la Soprintendenza ai monumenti del Veneto, la Soprintendenza alle gallerie di Venezia e la Soprintendenza alle gallerie del Veneto.

Con le norme aventi valore di legge di cui al terzo comma del precedente articolo 9 saranno determinate le competenze anche territoriali degli uffici di cui ai precedenti commi e sarà provveduto all'adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla tabella B) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Alla spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo e del terzo comma, lettera b), dell'articolo 9, determinata per l'anno finanziario 1973 in lire 350 milioni si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nella zona industriale, dirette a garantire attività produttive non in-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 15.

È esentato dall'imposta di consumo e dall'imposta erariale, limitatamente al territorio delle isole del comune di Venezia, delle altre isole lagunari e del comune di Chioggia, il gas consumato come combustibile negli impianti termici.

L'introduzione in Venezia di materiale e di apparecchiature tecniche per il restauro di insigni opere monumentali e d'arte è esente da qualsiasi imposizione fiscale ed onere doganale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

quinanti e per l'impianto di nuove aziende che localmente sostituiscono parzialmente o totalmente le imprese industriali costrette a ridurre il numero dei lavoratori dipendenti, può essere richiesta la concessione degli speciali finanziamenti previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni, al tasso d'interesse del 4 per cento, ferme restando le altre condizioni previste dalla stessa legge.

Il carattere sostitutivo delle iniziative è accertato, sentita la Regione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dei lavori pubblici.

I contributi annuali in conto interessi previsti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623, verranno corrisposti in unica soluzione ed anticipatamente agli istituti di credito interessati, in misura pari al valore attuale del loro ammontare calcolato al tasso d'interesse delle relative operazioni finanziarie.

Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di lire 3.000 milioni per l'anno 1974, di lire 5.000 milioni per l'anno 1975 e di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977.

Art. 18.

Soppresso.

Le importazioni di materiale e di apparecchiature tecniche, cedute gratuitamente per essere destinate al restauro di opere monumentali e d'arte esistenti nel territorio del comune di Venezia, sono esenti dai diritti doganali.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 16.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga all'articolo 11 della legge 29 aprile 1971, n. 287, alla concessione, senza contributo dello Stato, della costruzione ed esercizio di una autostrada che colleghi Vittorio Veneto al confine di Stato.

Art. 17.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 miliardi destinata come appresso:

a) lire 80 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale;

c) lire 50 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione da parte degli enti locali di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 12 in materia di edilizia monumentale, storica ed artistica e di edilizia minore non di lusso nel centro storico di Venezia, nelle isole della sua laguna e nel centro storico di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 15 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 19.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

a) lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;

b) lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;

c) lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonché di fognature ed allacciamenti fognari;

d) lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;

e) lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;

f) lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalità previste nei precedenti articoli 9 e 10;

g) lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 16;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dei lavori pubblici sarà provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera *a*) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

Art. 18.

La spesa di lire 250 miliardi di cui al precedente articolo 17 da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1972;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 65 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1976.

Art. 19.

Tutte le opere previste dalla presente legge ed in connessione con la predisposizione e l'esecuzione del piano comprensoriale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 20.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 17.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

h) lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento.

Identico.

Art. 20.

La spesa di lire 300 miliardi di cui al precedente articolo 19, da iscrivere nel bilancio dello Stato con le modalità previste negli articoli seguenti, sarà ripartita in ragione di:

lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1973;

lire 60 miliardi nell'anno finanziario 1974;

lire 90 miliardi nell'anno finanziario 1975;

lire 85 miliardi nell'anno finanziario 1976;

lire 40 miliardi nell'anno finanziario 1977.

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 7, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nella lettera *a*) del precedente articolo 19.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1972, di lire 21 miliardi nell'anno 1973, di lire 21 miliardi nell'anno 1974, di lire 19 miliardi nell'anno 1975 e di lire 12 miliardi nell'anno 1976.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 17, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1972 e di lire 1 miliardo nell'anno 1973.

Art. 21.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 17, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1972, di lire 16 miliardi nell'anno 1973,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 7 miliardi nell'anno 1973, di lire 24 miliardi nell'anno 1974, di lire 31 miliardi nell'anno 1975, di lire 19 miliardi nell'anno 1976 e di lire 12 miliardi nell'anno 1977.

La spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *e*), sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1973 e di lire 1 miliardo nell'anno 1974.

La spesa di lire 4 miliardi prevista dall'articolo 19, lettera *h*), sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976.

Art. 23.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

Art. 24.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) ed *f*) del precedente articolo 19, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi ivi previsti.

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che, per tali fini, verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro — per essere successivamente trasferite in relazione al fabbisogno ed iscritte al bilancio regionale con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 — in ragione di lire 8 miliardi nell'anno 1973, di lire 19 miliardi nell'anno 1974,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di lire 18 miliardi nell'anno 1974, di lire 18 miliardi nell'anno 1975 e di lire 7 miliardi nell'anno 1976.

Art. 22.

All'onere di lire 250 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1972 al 1976 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venticinque anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la provvista delle somme da destinare ai mutui di cui ai precedenti commi, il Consorzio di credito per le opere pubbliche può contrarre prestiti all'estero, anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme che regolano la sua attività ordinaria, alle condizioni determinate dal proprio consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di lire 24 miliardi nell'anno 1975, di lire 24 miliardi nell'anno 1976 e di lire 7 miliardi nell'anno 1977.

Art. 25.

All'onere di lire 300 miliardi previsto dalla presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni dal 1973 al 1977 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per l'emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Art. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Art. 26.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.